

# **REGOLAMENTO**

## **PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI LEGALI**

*(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/11/2017)*

### **ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento predisposto ai sensi degli artt. 4 e 17 del D. Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del comune di San Donaci degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato II B) al D. Lgs n.163/2006: "Codice dei contratti pubblici" relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/117/CE e 2004/118/CE, per il conferimento dei quali dovranno essere applicate le disposizioni di cui all'art.20 del medesimo Codice.

### **ART. 2**

#### **ISTITUZIONE DELL'ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DEL COMUNE**

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore Affari Generali, secondo le modalità di seguito descritte. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello -Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro , Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Tribunale –Corte d'Appello - Cassazione Penale.

L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato . In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Servizio Affari Legali di Avviso da pubblicarsi sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente e comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Lecce. L'elenco così formato avrà valore per tutto il 2017. Successivamente alla fase istitutiva, Il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale , mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

2. I nominativi dei professionisti richiedenti effettuate le preliminari verifiche e ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.
3. L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista , tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000 e quanto disposto da apposito regolamento comunale.

### **ART. 3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco**

1. Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti :

- a) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati con un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni compiuti a far data da quella prevista come termine di presentazione della domanda per l'inserimento nell'Elenco l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale civile e del lavoro, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori ;
  - b) Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
  - c) Godimento dei diritti civili e politici;
  - d) Capacità a contrarre con la P.A.
  - e) l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
  - f) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - g) Esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro rilevabile nel curriculum vitae e professionale;
2. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il comune di San Donaci. Tale incompatibilità opera altresì nei confronti di avvocato che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.
  3. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

#### **ART. 4 Iscrizione nell'Elenco**

1. L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni (max 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.
2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati :

- L'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
  - Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
  - L'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
  - Godimento dei diritti civili e politici;
  - l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
  - assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell' Elenco a cui si chiede l'iscrizione;
- c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di San Donaci o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato ;
- d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni del codice disciplinare in vigore e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- e) l'impegno a rendere senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari oneri all' Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio
- f) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

3. L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato , nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione .
4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

#### **ART. 5 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco**

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale sulla base della relazione del Responsabile del settore a cui afferisce la controversia, *rationae materiae* in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente.
2. Il responsabile del Settore Affari generali, procede all'individuazione del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:
  - specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
  - foro di competenza della causa da affidare;
  - casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
  - rotazione
  - assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'ente
3. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice disciplinare in vigore la cui inosservanza sarà causa di risoluzione nonché dal piano Triennale di Prevenzione della corruzione vigente.
4. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso comune.

5. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il comune.
6. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso

#### **ART. 6 Condizioni**

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:
  - a) l'indicazione del valore della causa;
  - b) Il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014 come disposte nel successivo articolo ;
  - c) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 7 commi 1 e 2 ;
  - d) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
  - e) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice disciplinare adottato dall'Ente e che dovrà essere allegato all'atto di incarico;
  - f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio il rischio di soccombenza - all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo di software di cui si potrà dotare l'Ufficio legale dell'ente .
  - g) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla

sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

- h) Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- i) Garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

#### **ART. 7 Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio**

1. Il corrispettivo (onorari) al professionista esterno sarà determinato con le riduzioni di seguito indicate assumendo quale valore di partenza il parametro di cui alla tabelle forensi allegate al DM n. 55/2014 ridotto del 25% per i giudizi di valore fino a €520.000,00 (*di seguito indicato quale misura tariffaria minima*) oltre iva e cpa con esclusione del rimborso forfettario del 15%.
2. Per i giudizi di valore superiore a € 520.000,01 il corrispettivo (onorari) al professionista esterno sarà determinato con le riduzioni di seguito indicate assumendo quale valore di partenza il parametro di cui alle tabelle forensi allegate al DM n. 55/2014 ridotto del 10% (*di seguito indicato quale misura tariffaria minima*) oltre Iva e CPA con esclusione del rimborso forfettario del 15%, e con ulteriori riduzioni come di seguito indicate:
  - a) nella misura tariffaria minima, come fissata al comma B del precedente articolo, ridotta del 40%, nei casi di soccombenza o abbandono del giudizio;
  - b) nella misura tariffaria minima, come fissata al comma B del precedente articolo, ridotta del 30% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;
  - c) nella misura tariffaria minima, come fissata al comma B del precedente articolo, ridotta del 20%, in caso di esito pienamente favorevole.
3. Con riferimento sia al comma 1 che al comma 2 qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso - eccetto il riconoscimento delle spese vive debitamente documentate -, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

4. Qualora la sentenza favorevole all'ente compensi parzialmente le spese di lite è dovuta per intero la quota del compenso giudizialmente liquidato, mentre sulla quota sulla quale è caduta la compensazione le competenze nella misura ridotta del 30% di cui al comma 2. E' esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti per le singole fasi di attività. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
5. Con riferimento sia al comma 1 che al comma 2, nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenze.
6. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio, come da schema allegato al presente Regolamento. Il responsabile dell'Ufficio legale provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.
7. Con riferimento sia al comma 1 che al comma 2, su richiesta del professionista e compatibilmente alle disponibilità di cassa dell'ente, potrà essere riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spese processuali, in misura non superiore al 60 % dell' importo presunto indicato in parcella. Sarà anticipato altresì un importo corrispondente al 10 % della somma riportata nel preventivo di massima, relativa ai compensi professionali.
8. Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.
9. Ai fini della presente disciplina e con riferimento al solo comma 2, per sentenza favorevole all'Ente si intende ogni statuizione emessa da organi giurisdizionali o arbitrali, che, qualunque sia la sua natura e qualificazione formale, decidendo in rito o nel merito, ancorché in via non definitiva, comporti i seguenti risultati:

A) AZIONI RISPETTO ALLE QUALI L'ENTE È CONVENUTO/RESISTENTE:

- a) per le azioni impugnatorie, la statuizione giudiziale lascia intatto il provvedimento amministrativo impugnato;
- b) per le azioni volte ad accertare od ottenere ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta in misura non superiore al 30% di quanto richiesto;
- c) per tutte le altre azioni, la domanda non sia stata accolta nemmeno in parte;



B) AZIONI PER LE QUALI L'ENTE È ATTORE/RICORRENTE:

a) per le azioni volte ad accertare od ottenere, a qualsiasi titolo, ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta per almeno il 50% di quanto richiesto;

b) per tutte le altre azioni, la domanda sia stata accolta almeno per il 50 %

C) SENTENZA FAVOREVOLE ALL'ENTE A SEGUITO DI TRANSAZIONE DELLA LITE.

Ai fini della presente disciplina, costituisce sentenza favorevole all'Ente ogni decisione che dichiari l'estinzione del giudizio a seguito dell'avvenuta transazione della lite in corso di giudizio. Per le cause volte ad accertare od ottenere, a qualsiasi titolo, ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, il comma 1 si applica soltanto quando la transazione abbia comportato un risultato utile per l'Ente superiore al 50 % dell'oggetto del contendere, in termini di risparmio di spesa per le azioni proposte avverso l'Amministrazione ed in termini di maggiore entrata per le azioni proposte dall'Amministrazione nei confronti di terzi.

#### **ART. 8 Cancellazione dall'elenco**

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- a) abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- c) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico,
- d) siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze ;
- e) su istanza del richiedente

2. Nei casi previsti nelle lett. a) b) c) e d), la cancellazione dell'incarico viene comunicata al soggetto interessato.

#### **ART. 9 Registro**

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Responsabile del Servizio Affari Legali .

#### **ART. 10 Pubblicità**

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più

idonee a garantirne la maggiore diffusione. Per l'iscrizione nell'elenco, il comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del Responsabile del Servizio Affari Legali, sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. (sistema PERLA PA). L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

#### **ART. 11 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.